

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Il modulo RW diventa più "umano"***

di Sergio Pellegrino

Con l'emanazione della [\*\*legge di delegazione europea\*\*](#), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 agosto, il legislatore ha riscritto le regole in materia di **monitoraggio fiscale**, rendendole più "umane" ed in linea con le prescrizioni formulate a livello comunitario.

L'intervento era fortemente atteso non soltanto da parte dei **contribuenti**, ma anche da parte degli stessi **professionisti**, atteso che l'**omessa o infedele compilazione** del **modulo RW** rappresenta(va) una delle fattispecie più "dolorose" a livello **sanzionario** e passibile di gravose **responsabilità professionali**.

L'**errore**, anche se in **buona fede**, compiuto nell'indicazione in dichiarazione delle **attività detenute all'estero** costava insomma **molto caro**, e soprattutto era **difficilmente sanabile**, considerata la posizione estremamente rigida assunta dall'Amministrazione finanziaria sul punto.

Con le modifiche apportate agli **artt. 1, 2, 4, 5 e 6 del D.L. 167/1990**, il quadro si rasserenà, come si è detto, non soltanto dal punto di vista dell'**alleggerimento delle sanzioni**, ma anche da quello della **mera compilazione del modulo RW**, che da sempre è stata problematica, con indicazioni formulate dalla stessa Agenzia spesso in modo contradditorio.

Delle **tre sezioni** delle quali da sempre si compone il modulo RW, rimane soltanto la **sezione II**, nella quale i contribuenti sono chiamati ad indicare la **consistenza**, al 31 dicembre di ciascun periodo di imposta, delle attività detenute all'estero. La norma non contempla più il **limite dei 10.000 euro**, e quindi anche consistenze di minor valore dovranno essere dichiarate.

Viene invece soppressa la **sezione I**, nella quale andavano indicati i trasferimenti, di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro, da e verso l'estero di denaro, certificati in serie, di massa o titoli, effettuati attraverso soggetti non residenti e senza il tramite di intermediari residenti: l'impatto qui non sarà molto significativo, considerato che la compilazione di questa sezione è stata sempre "misteriosa" e sostanzialmente mai praticata.

Tutt'altro peso per contribuenti e professionisti avrà invece l'eliminazione della **sezione III**, dove dovevano essere collocati i trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti e le attività detenute all'estero, nei casi in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, fosse stato superiore a 10.000 euro.

La **stretta connessione** tra la **sezione II** e la **sezione III** non solo rendeva “**rischioso**” far emergere un’attività in precedenza non dichiarata – facendola “comparire” in sezione II come *stock* senza indicare trasferimenti in sezione III, potendo così determinare legittimi dubbi sulle modalità di acquisizione della stessa –, ma nel contempo determinava anche, in molti casi, una **duplicazione delle sanzioni**, essendo queste, fissate dalla norma nella misura che andava da un **minimo del 10% ad un massimo del 50%**, applicabili distintamente alle due fattispecie.

Per fare un esempio, laddove un contribuente avesse acquistato un immobile all'estero trasferendo a tal fine 500 mila euro dal proprio conto corrente (e quindi comunque attraverso un intermediario residente), il conto per l'omessa compilazione di RW sarebbe stato salatissimo: 50 mila euro per la mancata indicazione del flusso di danaro in **sezione III**, 50 mila euro per la mancata indicazione in **sezione II** dell'immobile posseduto al 31 dicembre, per un **totale di 100 mila euro**.

Nel nuovo scenario delineatosi a seguito delle modifiche alla disciplina apportate dall'**art. 9 della legge n. 97 del 6 agosto scorso**, la situazione migliora da due punti di vista.

Scendono innanzitutto le sanzioni, che vanno da un **minimo del 3% ad un massimo del 15%** degli importi non dichiarati (le misure sono **raddoppiate** nel caso in cui le attività siano detenute in **Paesi black list**).

La sanzione diventa poi “**unica**”, non potendosi che violare la sola, superstite, sezione II.

Per tornate all'esempio precedente la medesima violazione, sulla base delle norme così come modificate, costerebbe ora **15 mila euro** (a fronte dei 100 mila di prima).

Sulla base del principio del ***favor rei***, alla luce di quanto previsto dall'**art. 3 del D.Lgs. 472/1997**, le nuove e più favorevoli regole si dovrebbero applicare anche alle **violazioni commesse prima** della modifica normativa.

Un altro aspetto di grande interesse è quello relativo all'**ambito soggettivo** della disciplina.

Qui una novità importante è rappresentata dall'obbligo di dichiarazione anche per i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria, si possano considerare **titolari effettivi degli investimenti**.

Il tema verrà analizzato su **Euroconference NEWS** da **Ennio Vial** nel numero di **giovedì 12 settembre**.